



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE**

Sommario	2
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Istituzione dell'Albo Unico Comunale	3
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Unico Comunale	3
Art. 4 - Modalità di iscrizione	4
Art. 5 - Iscrizione	5
Art. 6 - Revisione periodica dell'Albo Unico Comunale	5
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo Unico Comunale	6
Art. 8 - Benefici dell'iscrizione	6
Art. 9 - Pubblicità dell'Albo Unico Comunale	7
Art. 10 - Disposizioni finali	7

Art. 1. - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni Sportive con sede nel territorio del comune di Reggio Calabria, operanti senza fini di lucro. Il Comune riconosce e valorizza le funzioni peculiari delle attività delle Associazioni Sportive come espressione di partecipazione alla vita amministrativa e di promozione per il conseguimento di finalità di carattere sportivo e ricreativo.

Art. 2. - Istituzione dell'Albo Unico Comunale

1. Per tale finalità viene istituito l'Albo Unico Comunale delle Associazioni sportive, senza fini di lucro, che perseguono finalità sportive, che abbiano sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria.
2. L'Albo Unico è istituito in piena autonomia rispetto al registro unico nazionale del Terzo settore istituito con il D. Lgs. n° 117/2017 e non disciplina le organizzazioni di volontariato (c.d. ODV), escluse dal presente regolamento.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Unico, le Associazioni sportive che nelle finalità del loro statuto prevedono il perseguimento di una o più attività in cui è articolato l'Albo stesso, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso o meno di personalità giuridica.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo Unico Comunale delle Associazioni sportive.

Art. 3. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Unico Comunale

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Sportivo Comunale di cui all'art. 2, tutte le associazioni e le organizzazioni regolarmente costituite, in conformità alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a. costituzione dell'Associazione da almeno 6 mesi;
 - b. numero di soci o aderenti non inferiore alle 3 unità;
 - c. esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
 - d. essere in possesso di codice fiscale e/o partita I.V.A., indirizzo pec intestato all'associazione ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.
2. Le associazioni richiedenti l'iscrizione dovranno, altresì, possedere oggetto sociale e denominazione con apposta la dicitura "dilettantistica" e dovranno essere iscritte negli appositi registri del CONI come previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Non possono essere iscritti all'Albo Unico i partiti politici, i movimenti politici e le organizzazioni di tipo politico, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 4. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Unico Comunale delle Associazioni è presentata al Comune di Reggio Calabria, redatta, ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo dichiarando:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;

- la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - l'assenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne, del legale rappresentante e/o degli amministratori, per i casi richiamati dai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 10 del D.Lgs. N°235/2012 e ss.mm.ii.;
 - di non essere destinatari di misure di prevenzione da parte della autorità giudiziaria applicata, in quanto sussistenti taluni dei presupposti di cui all'art.4, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che ha modificato il c.d. Codice Antimafia di cui al D. lgs. n. 159 del 2011, con provvedimento definitivo e sino all'intervenuta estinzione per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 della medesima legge;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 e, nel caso di associazione sportiva dilettantistica anche del comma 2, del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Unico Comunale;
 - l'indirizzo pec intestato all'Associazione/Società.
2. Alla domanda devono essere allegati:
- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto con elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - b. bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni che chiedono l'iscrizione dovranno, altresì, produrre:
- c. relazione sull'attività svolta e/o da svolgere vista dalla Federazione e/o Ente di promozione sportiva oppure Discipline sportive associate di riferimento o in subordine la certificazione di iscrizione ai vari campionati di categoria, regionali e/o nazionali;
 - d. certificato di iscrizione, in corso di validità, al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 - art. 4, art. 5, art. 11 comma 1 e art. 12.

Art. 5. - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Unico Comunale delle Associazioni dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it, indirizzato all'Ufficio Sport del Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate";
2. Il Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda previo accertamento dei requisiti richiesti, accoglie o meno l'istanza ed in caso di ammissibilità procede, con propria determinazione, all'iscrizione dell'associazione o, in caso contrario, a darne formale comunicazione di diniego;
3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa;
4. Il provvedimento finale di iscrizione ovvero di comunicazione formale di diniego ovvero di esclusione dall'Albo Unico, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente all'indirizzo pec indicato nella domanda di iscrizione;

Art. 6. - Revisione periodica dell'Albo Unico Comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono con cadenza annuale trasmettere autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione con la quale si attesta il permanere dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione entro il 31 gennaio successivo a quello della prima scadenza.
2. Nel caso di inadempimento, il competente Settore Sport invita l'Associazione a produrre la

documentazione di cui sopra, assegnando un termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio. Ogni altra variazione dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere comunicata all'Ente entro 30 giorni dal suo verificarsi.

3. Le Associazioni dovranno inviare entro il 30 giugno, con cadenza almeno annuale, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti sotto la propria responsabilità la realizzazione di almeno una iniziativa all'anno attinente allo scopo sociale con la descrizione della stessa.
4. Le Associazioni iscritte, comunque, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente per la tenuta dell'Albo Unico ogni eventuale variazione dello statuto, dei componenti dell'organo direttivo ed in generale della documentazione allegata alla domanda di iscrizione ivi compreso l'indirizzo p.e.c. di riferimento, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione, pena la cancellazione dall'Albo Unico.

Art. 7. - Cancellazione dall'Albo Unico Comunale

1. La cancellazione dall'Albo Unico può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo Unico può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo Unico trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione, previa attestazione dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

Art. 8. - Benefici dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Unico Comunale attribuisce un titolo preferenziale:
 - per il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
 - per stipulare convenzioni finalizzate alla promozione ed all'attuazione di programmi di interesse territoriale;
 - per l'inserimento nel sito web del Comune, o in altri portali collegati, di eventuali notizie riguardanti l'associazione, come:
 - a) scheda informativa;
 - b) calendario annuale delle manifestazioni;
 - c) singole iniziative di interesse generale.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche dell'Ente Comunale ed al livello qualitativo delle proposte inoltrate.

Art. 9. - Pubblicità dell'Albo Unico Comunale

1. Il Comune di Reggio Calabria realizza le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Unico Comunale delle Associazioni è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Art. 10. - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

4.